

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Erogazioni liberali alle Onlus: comunicazione entro il 28 febbraio***

di Guido Martinelli, Marta Saccaro

Il mese di febbraio porta, inaspettato, un nuovo adempimento: la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate dei **dati relativi alle erogazioni liberali** in denaro deducibili e detraibili eseguite nell'anno precedente dalle persone fisiche.

L'onere, che deriva dalla necessità dell'Agenzia delle Entrate di acquisire il maggior numero di informazioni utili per predisporre la **dichiarazione precompilata**, è stato fissato dal [\*\*D.M. 30 gennaio 2018\*\*](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio scorso.

Destinatari dell'adempimento sono i soggetti che hanno ricevuto le liberalità e cioè:

- le **Onlus**;
- le **associazioni di promozione sociale**;
- le **fondazioni e associazioni** riconosciute, con scopo statutario la **tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico**;
- le **fondazioni e associazioni** riconosciute, con scopo statutario lo svolgimento o la promozione di **ricerca scientifica**, individuate con DPCM.

Attenzione, però: l'adempimento, sia per quest'anno sia – se non cambiano le cose – per il 2018 e il 2019, è **facoltativo** (diventerà obbligatorio verosimilmente solo dal 2020).

**Quindi non è prevista alcuna sanzione in caso di inosservanza.**

D'altra parte, allo stato attuale risulta alquanto complicato ottemperare alla previsione dal momento che, come si legge nell'[\*\*articolo 2\*\*](#) del provvedimento, la comunicazione telematica deve avvenire secondo **modalità tecniche da stabilire con apposito provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (che ad oggi non è stato ancora pubblicato).

E' quindi presumibile che, almeno per quest'anno, sarà **veramente esiguo** il numero di soggetti che, una volta ricevute le debite istruzioni su come effettuare la trasmissione, si attiverà per la segnalazione, considerato anche che una **proroga** della scadenza del 28 febbraio **non** sembra **compatibile** con le esigenze di predisposizione della **dichiarazione precompilata**.

Se tutto questo è vero, rimane però la perplessità in relazione alle **modalità secondo cui l'adempimento è stato posto**.

**Ce n'era veramente bisogno?** Era necessario impiegare **tempo e risorse** pubbliche – e mettere

in allarme gli amministrativi delle organizzazioni non profit ed i loro consulenti - per costruire un'architettura di cui pochissimi, almeno quest'anno, beneficeranno?

Per completezza, ricordiamo che se è vero che non ci sono sanzioni per chi non trasmette i dati è però anche vero che, analogamente alle altre fattispecie di invio dei dati utili per il modello reddituale, è disposta una **multa in caso di comunicazioni che determinino un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata**. Tanto per invogliare ancora di più alla trasmissione!

I dati da comunicare sono relativi alle **erogazioni liberali effettuate tramite banca o ufficio postale o con altri sistemi di pagamento certificati**, con l'indicazione dei **dati identificativi** dei soggetti eroganti.

Il decreto non specifica di quali "dati" si debba trattare ma poiché sono elementi che vanno a finire nella **dichiarazione precompilata** è presumibile che debba essere indicato anche il **codice fiscale** di colui che ha effettuato la **donazione (dato notoriamente non rinvenibile dalla contabile del bonifico!)**. Per non lasciare nulla al caso il decreto si preoccupa di ricordare che vanno poi **comunicate anche le liberalità "restituite"**.

E' invece importante la precisazione posta al **comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento**, in base alla quale, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al **31 dicembre 2017**, alle erogazioni eseguite nei confronti di Onlus, associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato si applicano **le nuove diposizioni in materia di erogazioni liberali** disposte dall'[\*\*articolo 83 D.Lgs. 117/2017\*\*](#).

A partire da quest'anno si rende quindi applicabile una **detrazione**, in misura pari al **30% dell'IRPEF**, per le **erogazioni liberali in denaro o in natura** a favore dei richiamati soggetti, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a **30.000 euro**.

La detrazione è **elevata al 35%** se l'erogazione liberale in denaro è a favore di **organizzazioni di volontariato**.

Il beneficio è consentito, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite **banche o uffici postali** ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'[\*\*articolo 23 D.Lgs. n. 241/1997\*\*](#).

**L'articolo 83, comma 2, D.lgs.117/2017** (c.d. **"Codice del Terzo Settore"**) prevede che le liberalità in denaro o in natura erogate a favore dei soggetti sopra richiamati, da persone fisiche, enti e società sono **deducibili dal reddito complessivo** netto del soggetto erogatore nel limite del **10%** del reddito complessivo dichiarato.

Le nuove agevolazioni sono quindi sicuramente **più favorevoli rispetto alle precedenti** e, in attesa della piena operatività della riforma del Terzo settore, si applicano **in via transitoria** alle richiamate tre categorie di soggetti che, si presume, entreranno nel gruppo degli **Enti di Terzo**

**Settore.**

La precisazione è forse superflua, dal momento che era stata già prevista dall'[articolo 104 del Codice del Terzo Settore](#) ma è opportuno ricordarla qualora ce ne fosse ancora bisogno in questi tempi “di mezzo”, quando la riforma è finita ma la sua attuazione non è ancora cominciata.

Percorsi di formazione tributaria

## CORSO DI ALTA FORMAZIONE SULL'IMPRESA AGRICOLA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)